



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – C.F. 80012250736 www.comune.castellaneta.ta.it

ELEZIONI COMUNALI DEL 14 e 15 Maggio 2023

RENDICONTO E LIMITI DELLE SPESE PER I CANDIDATI A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

A V V E R T E N Z E

La legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di **tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale** nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l'obbligo di designare un **mandatario elettorale**.

Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso ogni corte d'appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Solo successivamente al deposito della nomina del mandatario presso il collegio regionale di garanzia elettorale, si potrà aprire un unico conto corrente bancario dedicato intestato ad esempio: “*(cognome e nome), mandatario elettorale di (cognome e nome candidato)*” attraverso tale conto corrente, dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.

Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. le relative fatture dovranno essere intestate al **candidato** e riportare la dicitura: “*materiale per campagna elettorale comunali anno 2023*”.

Tutti i candidati devono rendere una **dichiarazione** relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, anche se negativa, entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto:

- 1) al presidente del consiglio comunale;
- 2) al collegio regionale di garanzia elettorale.

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – C.F. 80012250736 www.comune.castellana.ta.it

Al mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sopra indicata, consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.

Inoltre, l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal collegio di garanzia elettorale, costituisce **causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.**

Si ribadisce che l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 441/1982, sancito dall'art. 7 comma 6 della L. 515/93 **riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.**

La dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata L. 441/1982, i candidati devono apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualora designato, nonché copie delle ricevute delle spese sostenute.

Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

Le dichiarazioni ed i rendiconti depositati sono liberamente consultabili.

Il superamento dei limiti di spesa, previsti dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 comporta (infine) una sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – C.F. 80012250736 www.comune.castellaneta.ta.it

ART. 13 LEGGE 6 LUGLIO 2012, n. 96

LIMITI DI SPESA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

Comuni con popolazione da 15.000 a 100.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 25.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 5.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comuni con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 125.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 12.500,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti

CANDIDATO SINDACO € 250.000,00 + € 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CANDIDATO CONSIGLIERE € 25.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

_____, li _____

Timbro

(Firma)